

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0334 DEL 03/02/69

L'art.4 del DM 18 giugno 1949, riguardante la liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri e architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di case di tipo popolare fruente di contributo statale, si limita a ridurre a un massimo del 30 per cento il massimo del 60 per cento stabilito dal secondo comma dell'art. 13 della legge 2 marzo 1949, n.143, per la maggiorazione ivi prevista degli onorari a percentuale degli ingegneri e architetti.

L'art. 13 secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n.143, (approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti) dispone che, per i lavori da liquidarsi a percentuale, i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 possono essere conglobati in una maggiorazione non superiore al 60 per cento (al 30 per cento nel caso di opera a contributo statale, ai sensi dell'art.4 DM 18 giugno 1949) degli onorari a percentuale, anziché attribuire al professionista un compenso a norma dello stesso art. 13. Pertanto, allorché si scelga il sistema delle maggiorazioni degli onorari a percentuale, la liquidazione a parte e in aggiunta a questi ultimi dei predetti compensi accessori costituirebbe una duplicazione e non è dovuta.

I compensi accessori conglobati nella maggiorazione fino al 60 per cento degli onorari a percentuale, di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n.143 (Approvazione della Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti) sono soltanto quelli per prestazioni da compensare a vacanza (art.4 della legge citata) e per spese suscettibili di rimborso (art.6), vale a dire i compensi relativi a prestazioni e spese, le quali ineriscano e dipendano direttamente e immediatamente dall'espletamento dell'incarico principale conferito al professionista. Pertanto, eventuali altri compensi a vacanza e rimborsi di spese a lui spettanti, qualora gli siano stati conferiti altri incarichi autonomi, sia pure in occasione di quello, devono essere sempre liquidati a parte e in aggiunta a tale maggiorazione.